

Art. 3. I feudatari saranno esenti e liberi dalle gravezze feudali, alle quali erano sottoposti pella investitura dei Feudi che godevano e che rimangono aboliti.

Art. 4. Le qualificazioni, privilegi e titoli feudali, la nobiltà ereditaria, le armi gentilizie e generalmente tutte le distinzioni non concesse o non conservate da Sua Maestà l'Imperatore e Re, sono soppresse.

Art. 5. Si proibisce ai Tribunali e Corti di Giustizia, ai Notari, Cancellieri e a qualunque altro Compilatore di atti pubblici, sotto pena della interdizione, di dare alcuno dei titoli feudali o qualificazioni soppresse dal presente Decreto e di ricevere ed ammettere in avvenire degli atti in cui tutti questi titoli o qualificazioni fossero espresse.

Art. 6. Il presente sarà trasmesso ai Signori Prefetti, all'Amministratore Generale della Registrazione e del Demanio e stampato ed affisso in tutta la Toscana.

II.14. Decreto Imperiale 30 giugno 1810, n. 5647

Il quale dichiara che le leggi, i regolamenti ed i decreti imperiali che sono in vigore in Francia ed i quali non fossero ancora stati dichiarati esecutori nei dipartimenti transalpini ed in Toscana, vi saranno obbligatori salvo quelle modificazioni che ci fossero state fatte da Decreti particolari

Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia;

Inteso il nostro Consiglio di Stato;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le leggi, i regolamenti, ed i decreti Imperiali ora in vigore in Francia, ed i quali non fossero peranco stati dichiarati esecutori nei dipartimenti degli Appennini, dell'Arno, della Dora, di Genova, di Marengo, del Mediterraneo, di Montenegro, dell'Ombrone, del Pò, della Sesia, della Stura e del Taro, vi saranno pubblicati immediatamente e saranno obbligatori dal giorno della loro pubblicazione, salvo quelle modificazioni che ci fossero state fatte da Decreti particolari.

Art. 2. Il nostro gran giudice ministro della giustizia è incaricato nella esecuzione del presente Decreto.